



MIUR  
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK" VIA  
CROCEROSSAN. 4-20097 - SANDONATO MILANESE  
COD. MECC. MIIC8FB00P - C.F.: 97667080150  
TEL 025231684 - FAX 0255600141  
e-mail: [MIIC8FB00P@istruzione.it](mailto:MIIC8FB00P@istruzione.it) - e-mail PEC: [MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it](mailto:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it)  
<http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/>  
Codice Univoco Ufficio: UF3XK7



Circ. n. 334 /Istituto  
San Donato M.se, 30/03/2022

Ai Signori Docenti  
Ai Signori Genitori  
Al personale ATA  
Alla DSGA  
Al sito Web

**OGGETTO: Nuove disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile 2022 - DL del 24/03/2022**

## **ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA**

### **Positivi al SARS-CoV-2**

A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'**isolamento** con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.

### **Contatti stretti**

A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi è applicato il regime dell'**autosorveglianza**.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

### **Cessazione isolamento**

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

## **REGOLE GENERALI DI SICUREZZA**

Fino al **30 aprile** si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il **cosiddetto green pass 'base'** (si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo).

Fino alla conclusione del corrente anno scolastico (**31/08/2022**) nelle istituzioni scolastiche:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
- la mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive;
- la mascherina va indossata sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**);
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.

## **GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ**

### **INFANZIA**

#### **Gestione dei casi di positività**

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza. Per i docenti e gli educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine **FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo**.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

### **PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO**

#### **Gestione dei casi di positività**

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli alunni della stessa classe, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, **per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo**.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

#### **Didattica digitale integrata per alunni in isolamento**

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (anche presso centri privati abilitati).

#### **Valutazione degli apprendimenti**

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del

primo ciclo (D.Lgs. 62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17).

## **OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE**

**Fino al 15 giugno 2022** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Secondo il decreto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente e educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al testo integrale del D.L. 24/03/2022 allegato alla presente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

**Prof.ssa Roberta Di Paolantonio**

Firma autografa omessa ex art. 3 c. 2  
del D.lgs 39/1993